



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 223 del 07/04/2022

Misure in materia di manutenzione dei corpi idrici e delle opere di bonifica

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

**Misure in materia di manutenzione dei
corpi idrici e delle opere di bonifica**



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Misure in materia di manutenzione dei corpi idrici e delle opere di bonifica

Relazione illustrativa

Le recentissime intense precipitazioni atmosferiche di novembre e dicembre 2021 e i conseguenti episodi di allagamento verificatisi nel territorio regionale rendono indifferibili interventi di manutenzione programmata delle reti idrografiche di drenaggio che allo stato attuale sono resi estremamente problematici da due fattori:

- l'incertezza delle attribuzioni istituzionali in materia di manutenzione delle opere, dovuta alla mancata attuazione del D. Lgs. 112/1998;
- la particolare complessità e onerosità degli interventi di rimozione dai corsi d'acqua dei sedimenti che ne limitano l'efficienza.

In particolare continua a essere controverso tra Regione e Consorzi di Bonifica (e perciò affidato di volta in volta alle decisioni dei tribunali delle acque pubbliche) il tema della responsabilità della gestione dei corpi idrici naturali, artificiali o fortemente modificati.

D'altra parte resta ancora oggi fortemente penalizzante per i gestori pubblici delle opere di difesa idraulica, l'applicazione dell'art. 184 quater del D. Lgs. 152/2006 per il dragaggio dei sedimenti fluviali, il che obbliga il più delle volte a considerare tali sedimenti come rifiuti e comporta di conseguenza una crescita esponenziale dei costi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

Dall'efficienza e dalla puntualità degli interventi di manutenzione di opere di bonifica e di difesa idraulica dipende tuttavia in larga misura la possibilità di mantenere la piena efficienza dei corpi idrici, garantire la solidità e la tenuta degli argini, delle difese spondali e delle opere di sistemazione idraulica, quindi di prevenire e mitigare il rischio di allagamenti e inondazioni di aree agricole e di insediamenti urbani.

È perciò urgente un intervento legislativo volto a facilitare le attività pubbliche di manutenzione del sistema delle opere idrauliche (corsi d'acqua naturali, opere di bonifica e di difesa idraulica) e a superare gli ostacoli che nella pratica quotidiana, ne impediscono il pieno ed efficace svolgimento.

La norma proposta assume i seguenti obiettivi.

All'art. 1 essa chiarisce, sulla base del disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la differenza, in materia di opere idrauliche, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione dell'articolazione di competenze prevista dalla legislazione regionale (l.r. 25 febbraio 2003 n. 4) tra Regione (responsabile della manutenzione straordinaria) e Consorzi di bonifica (responsabili della manutenzione ordinaria).

All'art. 2 sono specificate in maniera univoca le competenze dei vari soggetti pubblici, in ragione della natura degli interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria) e dei corpi idrici oggetto di manutenzione.

L'art. 3 introduce norme volte a favorire il riutilizzo dei sedimenti fluviali nei cicli produttivi, previa verifica del rispetto dei requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, in applicazione dell'art. 184 quater del D. Lgs. 152/2006.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa e non necessita, pertanto, di alcuna copertura finanziaria.

L'applicazione della legge comporterà invece sensibili vantaggi economici per le amministrazioni pubbliche responsabili della gestione e della manutenzione delle opere di bonifica e di difesa idraulica, con un abbattimento dei costi occorrenti per il dragaggio dei corsi d'acqua grazie al recupero produttivo dei sedimenti.

Altrettanto significativi saranno i risultati dell'applicazione della legge in termini di miglioramento dell'efficienza dell'azione pubblica nella manutenzione delle opere, grazie all'univoca attribuzione di competenze ai diversi soggetti istituzionali.

Il Consigliere

Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Legislatura 11ª

PROPOSTA DI LEGGE

Misure in materia di manutenzione dei corpi idrici e delle opere di bonifica

Art. 1

Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo e di bonifica

1. La manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo e di bonifica consiste, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, nell'insieme delle operazioni necessarie a tenerle in efficienza e a prevenirne il degrado.
2. Rientrano nella manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua gli interventi caratterizzati da periodicità annuale o pluriennale finalizzati al mantenimento del regolare deflusso della corrente, generalmente consistenti in:
 - taglio della vegetazione erbacea e arbustiva insediata su sponde e in alveo;
 - risagomatura dell'alveo e rimozione dei sedimenti;
 - esecuzione di piccole opere di protezione spondale e di correzione della corrente;
 - piccoli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dissestate o in frana.
3. Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi più complessi e onerosi, non necessariamente periodici, di riparazione, ricostruzione, adeguamento e miglioramento delle opere.

Art. 2

Competenze

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti dal soggetto pubblico responsabile della gestione delle opere. Nel perimetro di contribuenza dei comprensori di bonifica gli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di bonifica sono a carico dei consorziati e sono eseguiti dai Consorzi di Bonifica.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo e di bonifica sono di competenza della Regione. Nei comprensori di bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003, gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di bonifica sono realizzati dalla Regione mediante affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica.
3. Sono classificati come opere di bonifica tutti i corsi d'acqua ricadenti nel perimetro di contribuenza dei Consorzi di bonifica, con esclusione del Garigliano, del Volturno e del Sele.

Art. 3

Utilizzazione dei materiali di dragaggio provenienti dalla manutenzione dei corpi idrici

1. Nell'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria i gestori dei corpi idrici provvedono, allo scopo di prevenire esondazioni e di mitigare il rischio idraulico, al dragaggio dei sedimenti fluviali in applicazione dell'art. 184 quater del D. Lgs. 152/2006.
2. I sedimenti estratti dagli alvei ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua saranno utilizzati prioritariamente nel ciclo produttivo delle malte e dei calcestruzzi ai sensi del suddetto art. 184 quater, previa verifica, da affidare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, del rispetto dei requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, a condizione che non determinino emissioni nell'ambiente



Consiglio Regionale della Campania

superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

3. Ove sia preventivamente identificato il sito di destinazione e siano rispettate le condizioni di cui all'art. 184 quater comma 1, i sedimenti potranno anche essere utilizzati in casse di colmata o per rimodellamento ambientale.

4. In assenza dei suddetti requisiti, i sedimenti dovranno essere spostati all'interno delle acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, in quanto esclusi, ai sensi dell'art. 185 comma 3, dall'ambito di applicazione della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Art.4

Entrata in vigore

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti. di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.